

La Corte Europea sul danno morale da cancellazione del volo: spetta al giudice nazionale il compito di valutarne la compatibilità con l'ordinamento interno.

Di Paola Cappello

I giudici di Lussemburgo si pronunciano sul dibattuto tema del risarcimento del danno derivante dalla “cancellazione del volo” per affermare che:

“La nozione di risarcimento supplementare” di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo.

Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di “risarcimento supplementare” quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e di assistenza di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento”.

L’articolo 1 del regolamento citato sottolinea il carattere minimo dei diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, mentre il successivo articolo 12 lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri ad un risarcimento supplementare.

Tale disposizione, quindi, riconosce ai giudici nazionali il potere di condannare il vettore a risarcire il danno occasionato ai passeggeri dall’inadempimento del contratto di trasporto, delle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 – entrata in vigore per quanto riguarda l’Unione Europea il 28 giugno 2004 – o del diritto nazionale.

La Corte Europea apre le porte alla risarcibilità del danno morale dei passeggeri, oltre alle spese da questi sostenute a causa dell’inadempimento da parte del vettore degli obblighi di sostegno e di assistenza, purché su tali basi questo tipo di danno sia riconosciuto dalle legislazioni del Paese competente per giudizio.

La sentenza pertanto riconosce ampia discrezionalità al giudice nazionale che deve muoversi nell’orbita internazionale e comunitaria, purché il tipo di danno invocato sia riconosciuto dalla legislazione del Paese competente per il giudizio.